

- (6) La decisione 2007/843/CE ⁽¹⁾ ha approvato i programmi di controllo della salmonella nei gruppi di galline da riproduzione presentati dagli Stati Uniti d'America, da Israele, dal Canada e dalla Tunisia. Gli Stati Uniti d'America hanno presentato un ulteriore programma per il controllo della salmonella nei pulcini di un giorno di *Gallus gallus* destinati alla produzione di uova o all'ingrasso. Tale programma fornisce garanzie equivalenti alle garanzie previste dal regolamento (CE) n. 2160/2003. È quindi opportuno approvarlo. Israele ha precisato che il suo programma di controllo della salmonella si applica esclusivamente alla filiera produttiva delle carni di pollo.
- (7) Nel quadro dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli ⁽²⁾, la Svizzera ha trasmesso alla Commissione i propri programmi di controllo della salmonella nel pollame da riproduzione della specie *Gallus gallus* e nelle relative uova da cova, nelle galline ovaiole della specie *Gallus gallus* e nelle relative uova da tavola, nonché nei pulcini di un giorno di *Gallus gallus* destinati alla riproduzione o alla produzione di uova o di carne. Tali programmi forniscono garanzie equivalenti alle garanzie previste dal regolamento (CE) n. 2160/2003. Per motivi di chiarezza ciò va conseguentemente indicato alla colonna 9 della tabella di cui all'allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008.
- (8) Alcuni altri paesi terzi attualmente inclusi nell'elenco di cui all'allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008 non hanno ancora presentato alla Commissione i rispettivi programmi di controllo della salmonella oppure i programmi presentati non forniscono garanzie equivalenti alle garanzie previste dal regolamento (CE) n. 2160/2003. Giacché le norme relative al pollame da riproduzione e da reddito della specie *Gallus gallus*, alle uova nonché ai pulcini di un giorno di *Gallus gallus* di cui al regolamento (CE) n. 2160/2003 si applicano nella Comunità dal 1° gennaio 2009, le importazioni da questi paesi terzi di tale pollame e di tali uova non dovrebbero più essere autorizzate. L'elenco di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti di cui all'allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008 va pertanto modificato di conseguenza.
- (9) Al fine di fornire garanzie equivalenti alle garanzie previste dal regolamento (CE) n. 2160/2003, è opportuno che i paesi terzi dai quali sono autorizzate le importazioni negli Stati membri di pollame da macellazione della specie *Gallus gallus* certifichino che il programma di controllo della salmonella sia stato applicato al branco di origine e che il medesimo sia stato sottoposto a prove riguardo alla presenza di sierotipi di salmonella rilevanti per la salute pubblica.
- (10) Il regolamento (CE) n. 1177/2006 della Commissione, del 1° agosto 2006, che applica il regolamento (CE) n.

2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni per l'impiego di metodi di controllo specifici nel quadro dei programmi nazionali per il controllo della salmonella nel pollame ⁽³⁾, contiene disposizioni sull'uso degli antimicrobici e dei vaccini nell'ambito dei programmi nazionali di controllo.

- (11) È opportuno che i paesi terzi dai quali sono autorizzate le importazioni negli Stati membri di pollame da macellazione della specie *Gallus gallus* certifichino l'applicazione delle disposizioni specifiche concernenti l'uso di antimicrobici e vaccini di cui al regolamento (CE) n. 1177/2006. Se sono stati utilizzati antimicrobici per scopi diversi dal controllo della salmonella, tale fatto va indicato sul certificato veterinario in quanto può influenzare le analisi effettuate per rilevare la salmonella al momento dell'importazione. Il modello di certificato veterinario da utilizzare per l'importazione di pollame da macellazione e pollame per il ripopolamento della selvaggina da penna diverso dai ratiti di cui all'allegato I, parte 2, del regolamento (CE) n. 798/2008 va pertanto modificato di conseguenza.
- (12) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I programmi di controllo presentati dalla Croazia alla Commissione l'11 marzo 2008 conformemente all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2160/2003 sono approvati per quanto riguarda la salmonella nel pollame da riproduzione della specie *Gallus gallus* e nelle relative uova da cova, nelle galline ovaiole della specie *Gallus gallus*, nonché nelle uova da tavola e nei pulcini di un giorno di *Gallus gallus* destinati alla riproduzione o alla produzione di uova.

Articolo 2

Il programma di controllo presentato dagli Stati Uniti d'America alla Commissione il 6 giugno 2006 conformemente all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2160/2003 è approvato per quanto riguarda la salmonella nei pulcini di un giorno di *Gallus gallus* destinati alla produzione di uova o all'ingrasso.

Articolo 3

I programmi di controllo presentati dalla Svizzera alla Commissione il 6 ottobre 2008 forniscono garanzie equivalenti a quelle previste dall'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2160/2003 per quanto riguarda la salmonella nel pollame da riproduzione della specie *Gallus gallus* e nelle relative uova da cova, nelle galline ovaiole della specie *Gallus gallus*, nonché nelle uova da tavola e nei pulcini di un giorno di *Gallus gallus* destinati alla riproduzione o alla produzione di uova e da carne.

⁽¹⁾ GU L 332 del 18.12.2007, pag. 81.

⁽²⁾ GU L 114 del 30.4.2002, pag. 132.

⁽³⁾ GU L 212 del 2.8.2006, pag. 3.

